

Elenco di cui all'articolo 24 dell'Atto di adesione: Slovacchia

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea;

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13) modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.94, pag. 21);

31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

1. L'articolo 39 e l'articolo 49, primo comma del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implicino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Slovacchia, da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dall'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini slovacchi al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine del periodo di cinque anni dall'adesione.

I cittadini slovacchi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini slovacchi ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini slovacchi di cui al 2° e 3° comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini slovacchi legalmente occupati in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3. Prima della fine dei due anni dopo l'adesione, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del secondo anno successivo all'adesione della Slovacchia, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4. Su richiesta della Slovacchia si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta slovacca.

5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del settimo anno successivo all'adesione della Slovacchia qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

6. Durante i sette anni successivi all'adesione della Slovacchia, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini slovacchi e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini slovacchi durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.

7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini slovacchi possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine di sette anni dall'adesione.

Quando uno degli Stati membri di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Gli Stati membri di cui al primo comma hanno la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applica in Slovacchia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini slovacchi, alle seguenti condizioni:

- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9. Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Slovacchia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Slovacchia può continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Slovacchia può ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia. Durante tali periodi i permessi di lavoro rilasciati dalla Slovacchia, a fini di controllo, a cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia sono rilasciati automaticamente.

12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali potranno in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori slovacchi, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, primo comma del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Slovacchia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

– per la Germania:

Settore	Codice NACE(*), salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi	74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

per l'Austria:

Settore	Codice NACE (*), salvo diversamente specificato
Attività dei servizi connessi all'orticoltura	01.41.
Taglio, modellatura e finitura della pietra	26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	28.11
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4; Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di vigilanza	74.60.
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70
Attività infermieristica a domicilio	85.14.
Assistenza sociale non residenziale	85.32

(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, primo comma del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Slovacchia può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Slovacchia, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini slovacchi ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini dello Stato membro rispetto a quelli che sono cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti slovacchi e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente o sono occupati in Slovacchia, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Slovacchia. Inoltre, in applicazione del principio della “preferenza comunitaria”, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Slovacchia, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini slovacchi.

2. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE il livello minimo di indennizzo non si applica in Slovacchia fino al 31 dicembre 2006. La Slovacchia assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori prevederà una copertura non inferiore a 10.000 euro fino al 31 dicembre 2004, non inferiore a 13.000 euro dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 e non inferiore a 16.000 euro dal 1° gennaio 2006 sino al 31 dicembre 2006.

Nel corso del periodo transitorio gli altri Stati membri manterranno il diritto di impedire a una succursale di un'impresa di investimento slovacca stabilita nel loro territorio di operare, a meno che e finché tale succursale non abbia aderito ad un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato, al fine di equilibrare il divario tra il livello di compensazione in Slovacchia e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione europea

Trattato che istituisce la Comunità europea

Fatti salvi gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Slovacchia può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le norme concernenti l'acquisto da parte di non residenti di terreni agricoli e foreste previste nella legge n. 202/1995 Racc. e nella legge n. 229/1991 Racc. sulle proprietà terriere ed agricole, nella versione modificata. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

I cittadini degli altri Stati membri che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che risiedono e praticano l'agricoltura legalmente e continuativamente in Slovacchia da almeno tre anni non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini slovacchi.

Un riesame generale di dette misure transitorie avrà luogo entro il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

Le procedure di autorizzazione, eventualmente introdotte dalla Slovacchia durante il periodo transitorio per l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di non residenti, sono basate su criteri trasparenti, obiettivi, costanti e pubblici. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini slovacchi e cittadini degli altri Stati membri.

Qualora ci siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, si verificheranno gravi perturbazioni o sussiste la minaccia di gravi perturbazioni sul mercato dei terreni agricoli della Slovacchia, la Commissione, su richiesta della Slovacchia, decide sull'estensione del periodo transitorio fino ad un massimo di tre anni.

4. POLITICA DELLA CONCORRENZA

1. Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza.
 - a) Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE ed a condizione che quanto qui di seguito stabilito venga rispettato, la Slovacchia può applicare fino alla fine dell'esercizio finanziario 2008 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche concessa in base al regolamento governativo n. 192/1998 Coll. a beneficio di un'industria del settore dei veicoli a motore a condizione che l'aiuto totale a titolo di detta esenzione non superi il 30% dei costi di investimento ammissibili del pertinente progetto sostenuti dal 1998.

Ai fini del presente paragrafo, i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ¹.

- b) La Slovacchia fornisce alla Commissione relazioni di controllo contenenti le seguenti informazioni:
 - su base semestrale, informazioni sugli investimenti ammissibili realizzati dal beneficiario degli aiuti e
 - su base annua, informazioni sugli aiuti concessi al beneficiario nel quadro del regime di aiuti di cui sopra.

¹ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

La Slovacchia fornisce le relazioni entro quattro mesi dalla fine di ciascun semestre o anno, con prima scadenza alla fine dell'aprile 2003. Le prime relazioni contengono le informazioni relative agli anni 1998-2002. L'ultima relazione è presentata entro la fine di agosto 2009, se non diversamente concordato dalla Commissione e dalla Slovacchia.

- c) Fatto salvo il precedente paragrafo, si applicano le disposizioni in materia di controllo contenute nel regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
 - d) Se l'aiuto totale raggiunge prima della fine dell'esercizio finanziario 2008 il livello massimo ammissibile di cui al paragrafo a), l'esenzione fiscale è interrotta e la normale imposta sul reddito delle persone giuridiche è dovuta dal beneficiario per la parte degli utili della società la cui esenzione dall'imposta determinerebbe il superamento del livello massimo ammissibile.
2. Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo VI, capo 1, Regole di concorrenza
- a) Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Slovacchia può applicare fino alla fine dell'esercizio finanziario 2009 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche in base alla legge n. 366/1999 Coll. relativa all'imposta sul reddito a beneficio di un'industria siderurgica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) il beneficiario degli aiuti rispetta limiti massimi per quanto riguarda la sua produzione e le vendite dei prodotti piatti (laminati a caldo, laminati a freddo e rivestiti) nell'UE allargata. Detti limiti massimi sono stabiliti in base ai dati relativi al 2001. A partire dal 2002, il beneficiario degli aiuti procede ad aumenti annuali del 3% per il limite per la produzione e del 2% per il limite per le vendite. Il limite per le vendite ha effetto a decorrere dalla data di adesione. La produzione di tipi di prodotto specifici può variare purché la produzione combinata non ecceda i limiti massimi stabiliti;
- ii) il beneficiario non amplia l'attuale gamma di gruppi di prodotti finiti esistenti al 13 dicembre 2002;
- iii) l'aiuto totale concesso al beneficiario in base alla legge n. 366/1999 Z.z. relativa all'imposta sul reddito non supera 500 milioni di dollari USA. Detto aiuto può essere concesso una sola volta. Tutti gli aiuti concessi allo stesso beneficiario durante il periodo transitorio devono essere compresi nel limite di 500 milioni di dollari USA,
- iv) il beneficiario soddisfa i termini del contratto di privatizzazione relativi al mantenimento dei livelli di occupazione.

Se la concessione fiscale al beneficiario degli aiuti viene modificata in modo tale da garantire una significativa riduzione dell'importo totale dell'aiuto senza mettere in pericolo la redditività economica, la Commissione può riesaminare le suddette condizioni secondo la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE. Prima dell'inizio di tale procedura la Commissione tiene pienamente conto del parere degli Stati membri se sia importante una riduzione dell'aiuto. Tali pareri sono espressi sulla base di una raccomandazione della Commissione e sulla base delle pertinenti informazioni disponibili.

b) La Slovacchia fornisce alla Commissione e al Consiglio relazioni di controllo semestrali contenenti le seguenti informazioni riguardo al beneficiario degli aiuti:

- la produzione (in tonnellate) di ciascuno dei seguenti prodotti: bobine laminate a caldo, lamiere laminate a freddo, lamiere zincate; banda stagnata, lamiere elettriche, lamiere a rivestimento organico, tubi saldati, nonché qualsiasi altro prodotto (da specificare);
- le vendite (in tonnellate) nell'UE allargata dei prodotti summenzionati;
- lo sviluppo dell'occupazione nella società e nella regione nonché i progressi compiuti nell'ordinato dislocamento del personale;
- annualmente, i costi di personale nell'anno e a partire dalla privatizzazione;
- annualmente, i profitti al lordo delle imposte per l'esercizio finanziario e l'importo totale specifico dell'aiuto.

La Slovacchia fornisce dette relazioni entro quattro mesi dalla fine di ciascun semestre, con prima scadenza alla fine di aprile 2003. La prima relazione contiene le informazioni relative al 2000, al 2001 e al 2002. L'ultima relazione è presentata entro al fine di aprile 2010, se non diversamente concordato dalla Commissione, dal Consiglio e dalla Slovacchia.

- c) Fatto salvo il precedente paragrafo, si applicano le disposizioni in materia di controllo contenute nel regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
- d) Se l'aiuto totale raggiunge prima della fine dell'esercizio finanziario 2009 il livello massimo ammissibile di cui al paragrafo a), punto iii), l'esenzione fiscale è interrotta e la normale imposta sul reddito delle persone giuridiche è dovuta dal beneficiario per la parte degli utili della società la cui esenzione dall'imposta determinerebbe il superamento del livello massimo ammissibile.
- e) Se il beneficiario non soddisfa i termini del contratto di privatizzazione relativi al mantenimento dei livelli di occupazione, l'aiuto è interrotto con effetto immediato e sono applicate le sanzioni previste nel contratto di privatizzazione.

5. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA

32001 R 1260: Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1), modificato da:

- 32002 R 0680: Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione del 19.4.2002 (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Slovacchia può, fino al 31 dicembre 2006, continuare a concedere aiuti di Stato al fine di garantire il funzionamento del sistema di ricevuata di deposito e di ricevuata di merci stabilito dalla Legge n. 144/1998 Z.z. sulla ricevuata di deposito e la ricevuata di merci entrata in vigore il 1° giugno 1998.

La Slovacchia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi.

B. NORMATIVA VETERINARIA

31964 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU P 121 del 29.7.1964, pag. 2012, successivamente modificata e sostituita in GU L 268 del 29.6.1991, pag. 71), modificata da ultimo da:

- 31995 L 0023: Direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22.6.1995 (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7);

31977 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85, successivamente modificata e sostituita in GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1, a pag. 4), modificata da ultimo da:

- 31997 L 0076: Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16.12.1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25);

31991 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15), modificata da:

- 31997 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).
- a) I requisiti strutturali di cui all'allegato I della direttiva 64/433/CEE, agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE e all'allegato della direttiva 91/493/CEE non si applicano agli stabilimenti nella Slovacchia elencati nell'appendice, al presente allegato fino al 31 dicembre 2006, ferme restando le condizioni fissate in appresso.
- b) Finché gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive negli stessi stabilimenti, indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno speciale bollo sanitario/di identificazione.

La lettera precedente si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla lettera a).

- c) La Slovacchia garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a), nel rispetto delle scadenze fissate nell'appendice del presente allegato per colmare le carenze esistenti. La Slovacchia garantisce che solo gli stabilimenti che saranno pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2006 potranno continuare ad operare. La Slovacchia presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti in ciascuno degli stabilimenti elencati nell'appendice, unitamente a un elenco degli stabilimenti che hanno colmato le carenze esistenti nel corso dell'anno in questione.
- d) La Commissione può aggiornare l'appendice del presente allegato prima dell'adesione ed entro il 31 dicembre 2006 e, in questo contesto, può aggiungere in misura limitata o depennare singoli stabilimenti, alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti e dei risultati del processo di monitoraggio.

Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate a norma dell'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 20 della direttiva 77/99/CEE e dell'articolo 15 della direttiva 91/493/CEE.

6. POLITICA DEI TRASPORTI

31993 R 3118 : Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1°3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).
- a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del secondo anno successivo all'adesione, i vettori stabiliti in Slovacchia sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Slovacchia.

- b) Prima della fine del secondo anno successivo all'adesione, gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
- c) Prima della fine del quarto anno successivo all'adesione della Slovacchia, qualora si producano, o rischino di prodursi, gravi perturbazioni nel mercato nazionale del trasporto di merci su strada, gli Stati membri in cui l'articolo 1 non si applica in virtù della lettera b) comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di un anno o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
- d) Fino a quando l'articolo 1 non si applica pienamente in tutti gli Stati membri, gli Stati membri in cui l'articolo 1 è applicato, in virtù delle lettere b) o c), possono ricorrere alla procedura in appresso.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

- e) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 è sospesa ai sensi delle precedenti lettere da a) a c), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti nazionali di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.
- f) L'applicazione delle lettere da a) a d) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

7. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, la Slovacchia può mantenere: a) un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5%, sulla fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei piccoli imprenditori senza partita IVA per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per generare energia da riscaldamento, fino al 31 dicembre 2008 e b) un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5%, sui lavori di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2007.

Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Slovacchia può mantenere, per un anno a decorrere dall'adesione, un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 5%, sulla fornitura di gas naturale e di energia elettrica.

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE la Slovacchia può mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Slovacchia può rinviare fino al 31 dicembre 2008 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ¹ e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Slovacchia possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

¹ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

8. ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU. L 358 del 31.12.1998, pag. 100)

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Slovacchia fino al 31 dicembre 2008. La Slovacchia garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

- 47 giorni entro la data di adesione;
- 55 giorni entro il 31 dicembre 2004;
- 64 giorni entro il 31 dicembre 2005;
- 73 giorni entro il 31 dicembre 2006;
- 82 giorni entro il 31 dicembre 2007;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2008.

9. AMBIENTE

A. QUALITÀ DELL'ARIA

31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

1. In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali non si applicano in Slovacchia:

- fino al 31 dicembre 2004 a 41 impianti di deposito con un volume di caricamento superiore a 50.000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 26 impianti di deposito con un volume di caricamento inferiore a 25.000 tonnellate/anno;

2. In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento di equipaggiamento presso i terminali non si applicano in Slovacchia:

- fino al 31 dicembre 2004 a 3 terminali con un volume superiore a 150.000 tonnellate/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 a 5 terminali con un volume inferiore a 150.000 tonnellate/anno.

3. In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano in Slovacchia fino al 31 dicembre 2007 a 74 autocisterne.

4. In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento degli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano in Slovacchia:

- fino al 31 dicembre 2004 a 226 stazioni di servizio con un volume superiore a 1000 m³/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 ad altre 116 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m³/anno;
- fino al 31 dicembre 2007 ad altre 24 stazioni di servizio con un volume pari o inferiore a 500 m³/anno.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
- a) Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero ed elencati negli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93, come pure le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati, sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
- b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni delle direttive 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi ¹, 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ², 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti ³ e 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ⁴ ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

¹ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

² GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

³ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

⁴ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, la Slovacchia dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2007, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio dei metalli : 7% in peso entro la data di adesione, 9% per il 2004, 11% per il 2005 e 13% per il 2006;
- tasso globale di recupero: 34% in peso entro la data di adesione, 39% per il 2004, 43% per il 2005 e 47% per il 2006.

C. QUALITÀ DELL'ACQUA

1. 31984 L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da ultimo da:

- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/156/CEE, i valori limite per gli scarichi di mercurio e benzopirene nell'ambiente idrico di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ¹ non si applicano in Slovacchia fino al 31 dicembre 2006 all'impianto Novácke chemické závody, a.s. di Nováky.

2. 31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:

– 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite per gli scarichi di tetracloroetilene, tricloroetilene e tetraclorometano nell'ambiente idrico di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ² non si applicano in Slovacchia fino al 31 dicembre 2006 all'impianto "Duslo Sala" a.s. in Šal'a.

¹ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

² GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

3. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

- 31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.2.1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

In deroga agli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano in Slovacchia fino al 31 dicembre 2015, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- entro il 31 dicembre 2004, conformità alla direttiva per l'83 % del carico biodegradabile complessivo;
- entro il 31 dicembre 2008, conformità alla direttiva per il 91 % del carico biodegradabile complessivo;
- entro il 31 dicembre 2010, conformità alla direttiva per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000;
- entro il 31 dicembre 2012, conformità alla direttiva per il 97 % del carico biodegradabile complessivo.

D. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1. 31994 L 0067: Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34);

– 32000 L 0076: Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

In deroga agli articoli 7 e 11 e all'allegato III della direttiva 94/67/CE e in deroga all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 11 della direttiva 2000/76/CE, i valori limite di emissione e le prescrizioni per le misurazioni non si applicano in Slovacchia fino al 31 dicembre 2006 agli inceneritori sotto elencati:

Inceneritori di ospedali

- NsP Svidník
- NsP Trebišov
- NsP Košice
- NsP Rožňava
- NsP Poprad
- NsP Lučenec
- NsP Žilina
- NsP Levice
- NsP Prievidza-Bojnice
- NsP Trnava
- NsP Senica

Inceneritori di rifiuti pericolosi

- Slovnaft, a.s., Bratislava (1978)
- Slovnaft, a.s., Bratislava (1984)
- Novácke chemické závody, a.s., Nováky (1974)
- Duslo, a. s., Šaľa (1982)
- Petrochema, a. s., Dubová (1977)
- Petrochema, a. s., Dubová (1988)
- Chemko, a.s., Strážske (1984).

2. 31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Slovacchia agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4:

- Považská cementáreň, a. s., Ladce: 31 dicembre 2011;
- Slovenský hodváb, a. s., Senica: 31 dicembre 2011;
- Istrochem, a. s., Bratislava: 31 dicembre 2011;
- NCHZ, a. s., Nováky: 31 dicembre 2011;

- SLZ Chémia a. s. Hnúšť'a: 31 dicembre 2011;
- Duslo, a. s. Šaľa: 31 dicembre 2010;
- ŽOS Trnava, a.s.: 31 dicembre 2010;
- Bukocel, a. s.: 31 dicembre 2009;
- U.S. Steel: 31 dicembre 2010;
- Matador, a. s. Púchov: 31 dicembre 2011.

Per tali impianti saranno rilasciate entro il 30 ottobre 2007 autorizzazioni pienamente coordinate, che conterranno scadenziari individualmente vincolanti per il raggiungimento della completa conformità e garantiranno, entro il 30 ottobre 2007, il rispetto dei principi generali alla base degli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.

3. 32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e alla parte A degli allegati da III a VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri non si applicano in Slovacchia fino al 31 dicembre 2007 ai seguenti impianti:

- SSE, Žilina, impianto di produzione di calore di Zvolen (caldaie K1 e K2);
- SSE, Žilina, impianto di produzione di calore di Žilina (caldaie K1 e K2);
- SSE, Žilina, impianto di produzione di calore di Martin (caldaie K4, K5, K6 e K7).

Appendice
di cui al capitolo 5, sezione B dell'allegato XIV

Elenco degli stabilimenti, ivi comprese le relative carenze e i termini entro cui occorre
porvi rimedio

N.	N. vet.	Nome dello stabilimento	Carenze	Data messa in piena conformità
1	GA 6-2	Sered'ský MP a.s., Bratislavská 385, Sered'	Direttiva 64/433/CEE del Consiglio: Allegato I, capitolo I, punto 1, lettere a), b) e g) Allegato I, capitolo I, punto 11 Allegato I, capitolo II, punto 14, lettera a) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio: Allegato A, capitolo I, punto 2, lettere a), b) e c) Allegato A, capitolo I, punto 11	31.12.2006
2	PB 5-6-1	Slovryb a.s., Príbovce Hospodárske stredisko Považská Bystrica-Rybníky, Žilinská 776/3, 017 01	Direttiva 91/493/CEE del Consiglio: Allegato, capitolo III.I, punto 1 Allegato, capitolo III.I, punto 2, lettere a), b), c), d), e) e g) Allegato, capitolo III.I, punto 9	30.11.2006

ALLEGATO XV

Stanziamenti d'impegno massimi integrativi di cui all'articolo 32, paragrafo 1 dell'Atto di adesione

Sulla base dell'adesione di 10 nuovi Stati membri per il 1° maggio 2004, gli stanziamenti d'impegno massimi integrativi connessi all'allargamento nei settori agricoltura, azioni strutturali, politiche interne e amministrazione, come convenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, corrispondono agli importi che figurano nella seguente tabella:

Stanziamenti d'impegno massimi connessi con l'allargamento (prezzi 1999 in milioni di euro) 2004-2006 (per 10 nuovi Stati membri)			
	2004	2005	2006
Rubrica 1 Agricoltura	1,897	3,747	4,147
di cui:			
1a - Politica agricola comune	327	2,032	2,322
1b - Sviluppo rurale	1,570	1,715	1,825
Rubrica 2 Azioni strutturali dopo la riduzione	6,070	6,907	8,770
di cui:			
Fondo strutturale	3,453	4,755	5,948
Fondo di coesione	2,617	2,152	2,822
Rubrica 3 Politiche interne e spese transitorie supplementari	1,457	1,428	1,372
di cui:			
Politiche esistenti	846	881	916
Misure transitorie in materia di sicurezza nucleare	125	125	125
Misure transitorie per il rafforzamento istituzionale	200	120	60
Misure transitorie Schengen	286	302	271
Rubrica 5 Amministrazione	503	558	612
Totale stanziamenti d'impegno massimi (Rubriche 1, 2, 3 e 5)	9,927	12,640	14,901

Questo lascia impregiudicato il massimale dell'UE a 25 previsto per la categoria 1a per il 2007-2013 stabilito nella decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002.

Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 1 dell'atto di adesione

1. Comitato economico e finanziario:

Istituito dall'articolo 114 del trattato CE e da 31998 D 0743: Decisione 98/743/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109) e da 31999 D 0008: Decisione 1999/8/CE del Consiglio, del 31 dicembre 1998 (GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71)

2. Comitato di politica economica:

Istituito da 31974 D 0122: Decisione 74/122/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974 (GU L 63 del 5.3. 1974, pag. 21) e da 32000 D 0604: Decisione 2000/604/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 28)

3. Comitato consultivo nel settore del turismo:

Istituito da 31986 D 0664: Decisione 86/664/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU L 384 del 31.12.1986, pag. 52)

4. Comitato farmaceutico:

Istituito da 31975 D 0320: Decisione 75/320/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 23)

5. Comitato consultivo responsabile dell'attuazione della direttiva 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia:

Istituito da 31989 L 0105: Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8)

6. Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti:

- istituito da 32003 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1)

e da 31971 R 2821: Regolamento (CEE) n. 2821/1971 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46), modificato da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21)

7. Comitato consultivo in materia di concentrazioni:

Istituito da 31989 R 4064: Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 31997 R 1310: Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30.6.1997 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1)

8. Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei:

Istituito da 31987 R 3975: Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987 (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2410: Regolamento (CEE) n. 2410/92 del Consiglio, del 23.7.1992 (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18)

9. Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi:

Istituito da 31986 R 4056: Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986 (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4), modificato da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21)

10. Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti:

Istituito da 31968 R 1017: Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21)

11. Comitato per l'occupazione:

Istituito dall'articolo 130 del trattato CE e da 32000 D 0098: Decisione 2000/98/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000 (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21)

12. Comitato per la protezione sociale:

Istituito dall'articolo 144 del trattato CE e da 32000 D 0436: Decisione 2000/436/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 26)

13. Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti:

Istituito da 31971 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 32001 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5.6.2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1)

14. Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori:

Istituito da 31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1)

15. Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori:

Istituito da 31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1)

16. Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro:

Istituito da 31974 D 0325: Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15), modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, p. 21).

17. Comitato consultivo dei trasporti:

Istituito dall'articolo 79 del trattato CE

18. Comitato della rete transeuropea dei trasporti:

Istituito da 31996 D 1692: Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 32001 D 1346: Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.5.2001 (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1)

19. Comitato per la tarifficazione dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto:

Istituito da 31965 D 0270: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965 (GU 88 del 24.5.1965, pag. 1473), modificata da:

- 31970 D 0108: Decisione 70/108/CEE del Consiglio, del 27.1.1970 (GU L 23 del 30.1.1970, pag. 24)

20. Comitato consultivo in materia di gestione del programma «gestione e immagazzinamento dei residui radioattivi»:

Istituito da 31977 Y 0811(01): Risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 (GU C 192 dell'11.8.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 31984 D 0338: Decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 29.6.1984 (GU L 177 del 4.7.1984, pag. 25)

21. Comitato consultivo per l'esame degli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile:

Istituito da 31970 R 1107: Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 31997 R 0543: Regolamento (CE) n. 543/97 del Consiglio, del 17.3.1997 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6)

22. European Community Energy Star Board (ECESB):

Istituito da 32001 R 2422: Regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 (GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1)

23. Gruppo di esperti designato dal Comitato scientifico e tecnico dell'Euratom in materia di norme fondamentali:

Istituito dall'articolo 31 del trattato Euratom

24. Gruppo di esperti designato dal Comitato scientifico e tecnico dell'Euratom in materia di effluenti radioattivi:

Istituito dall'articolo 37 del trattato Euratom

25. Comitato consultivo per l'attuazione del programma specifico di ricerca e formazione "Energia nucleare" (2002-2006):

Istituito da 32002 D 0837: Decisione 2002/837/Euratom del Consiglio, del 30 settembre 2002 (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74), conformemente a

- 31984 D 0338: Decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 29 giugno 1984 (GU L 177 del 4.7.1984, pag. 25) (per gli aspetti relativi alla fissione)
- Decisione del Consiglio del 16.12.1980 (documento del Consiglio 4151/81 (ATO 103) dell'8.1.1981, non pubblicato) (per gli aspetti relativi alla fusione)

26. Comitato della ricerca scientifica e tecnica:

Istituito da 31974 Y 0129(01): Risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974 (GU C 7 del 29.1.1974, pag. 2), sostituita da:

- 31995 Y 1011(02): Risoluzione del Consiglio del 28.9.1995 (GU C 264 dell'11.10.1995, pag. 4)

27. Comitato di coordinamento dei reattori veloci:

Istituito da 31980 Y 0229(04): Risoluzione del Consiglio del 18 febbraio 1980 (GU C 51 del 29.2.1980, pag. 5)

28. Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici:

Istituito da 31971 D 0306: Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15), modificata da:

- 31977 D 0063: Decisione 77/63/CEE del Consiglio, del 21.12.1976 (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15)

29. Comitato consultivo bancario:

Istituito da 31977 L 0780: Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30), modificata da ultimo da:

- 32000 L 0012: Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20.3.2000 (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1)

30. Comitato di contatto per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite:

Istituito da 31991 L 0308: Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77), modificata da ultimo da:

- 32001 L 0097: Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4.12.2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76)

31. Comitato di contatto per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM):

Istituito da 31985 L 0611: Direttiva. 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3), modificata da ultimo da:

- 32001 L 0108: Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.1.2002 (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35)

32. Comitato di contatto del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE):

Istituito da 31985 R 2137: Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1)

33. Comitato di contatto per i conti annuali di taluni tipi di società:

Istituito da 31978 L 0660: Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo da:

- 32001 L 0065: Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.9.2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)

34. Comitato consultivo per la formazione medica:

Istituito da 31975 D 0364: Decisione 75/364/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 17)

35. Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica:

Istituito da 31977 D 0454: Decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 11)

36. Comitato consultivo per la formazione delle ostetriche:

Istituito da 31980 D 0156: Decisione 80/156/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980 (GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 13)

37. Comitato consultivo per la formazione dei dentisti:

Istituito da 31978 D 0688: Decisione 78/688/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 15)

38. Comitato consultivo per la formazione dei farmacisti:

Istituito da 31985 D 0434: Decisione 85/434/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985 (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 43)

39. Comitato consultivo per la formazione dei veterinari:

Istituito da 31978 D 1028: Decisione 78/1028/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 10)

40. Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura:

Istituito da 31985 D 0385: Decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985 (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 26)

41. Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto:

Istituito da 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0092: Direttiva 2002/92/CE del Consiglio, del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27)

42. Comitato di contatto per la "Televisione senza frontiere":

Istituito da 31997 L 0036: Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60), modificata da ultimo da:

43. Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti:

Istituito da 31991 D 0115: Decisione 91/115/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991 (GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19), modificata da ultimo da:

- 31996 D 0174: Decisione 96/174/CE del Consiglio, del 26.2.1996 (GU L 51 dell' 1.3.1996, pag. 48)

ALLEGATO XVII

Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 2 dell'atto di adesione

1. Gruppo politica delle imprese:

Istituito da 32000 D 0690: Decisione 2000/690/CE della Commissione, dell'8 novembre 2000 (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 24)

2. Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici:

Istituito da 31995 D 0320: Decisione 95/320/CE della Commissione, del 12 luglio 1995 (GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14)

3. Comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello:

Istituito da 31995 D 0319: Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995 (GU L 188 del 9.8.1995, pag. 11)

4. Comitato consultivo per l'uguaglianza delle possibilità tra le donne e gli uomini:

Istituito da 31982 D 0043: Decisione 82/43/CEE della Commissione, del 9 dicembre 1981 (GU L 20 del 28.1.1982, pag. 35), modificata da ultimo da:

- 31995 D 0420: Decisione 95/420/CE della Commissione, del 19.7.1995 (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 43)

5. Comitato consultivo nel settore delle pensioni integrative (forum delle pensioni):

Istituito da 32001 D 0548: Decisione 2001/548/CE della Commissione, del 9 luglio 2001 (GU L 196 del 20.7.2001, pag. 26)

6. Comitato di esperti per il transito di gas naturale sulle grandi reti:

Istituito da 31995 D 0539: Decisione 95/539/CE della Commissione, dell'8 dicembre 1995 (GU L 304 del 16.12.1995, pag. 57), modificata da:

- 31998 D 0285: Decisione 98/285/CE della Commissione, del 23.4.1998 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 70)

7. Comitato d'esperti per il transito di elettricità sulle grandi reti:

Istituito da 31992 D 0167: Decisione 92/167/CEE della Commissione, del 4 marzo 1992 (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 43), modificata da ultimo da:

- 31997 D 0559: Decisione 97/559/CE della Commissione, del 24.7.1997 (GU L 230 del 21.8.1997, pag. 18)

8. Comitato in materia di gestione dei rifiuti:

Istituito da 31976 D 0431: Decisione 76/431/CEE della Commissione, del 21.2.1976 (GU L 115 dell'1.5.1976, pag. 73), modificata da ultimo da:

- 11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23)

9. Comitato consultivo in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altre sostanze pericolose:

Istituito da 31980 D 0686: Decisione 80/686/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980 (GU L 188 del 22.7.1980, pag. 11), modificata da ultimo da:

- 31987 D 0144: Decisione 87/144/CEE della Commissione, del 13.2.1987 (GU L 57 del 27.2.1987, pag. 57)

10. Comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici:

Istituito da 31990 D 0067: Decisione 90/67/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1990 (GU L 44 del 20.2.1990, pag. 30)

11. Comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno:

Istituito da 31993 D 0072: Decisione 93/72/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1992 (GU L 26 del 3.2.1993, pag. 18)

12. Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari:

Istituito da 32001 D 0527: Decisione 2001/527/CE della Commissione, del 6 giugno 2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43)

13. Comitato dei consumatori:

Istituito da 32000 D 0323: Decisione 2000/323/CE della Commissione, del 4 maggio 2000 (GU L 111 del 9.5.2000, pag. 30)

14. Comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi:

Istituito da 31994 D 0140: Decisione 94/140/CE della Commissione, del 23 febbraio 1994 (GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27)

ALLEGATO XVIII

Elenco di cui all'articolo 52, paragrafo 3 dell'atto di adesione

1. Comitato del Fondo sociale europeo:

istituito dall'articolo 147 del trattato CE e da 31999 R 1260: Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), modificato da:

- 32001 R 1447: Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28.6.2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1)

2. Comitato consultivo per la formazione professionale:

istituito da 31963 D 0266: Decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963 (GU 63, del 20.4.1963, pag. 1338) e 31963 Q 0688: Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale 63/688/CEE (GU P 190 del 30.12.1963, pag. 3090), modificato da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

3. Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca:

istituito da 31993 D 0619: decisione 93/619/CE della Commissione, del 19 novembre 1993 (GU L 297 del 2.12.1993, pag. 25).

4. Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura:

istituito da 31999 D 0478: decisione 1999/478/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70).

5. Comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici nella Comunità:

istituito da 31987 D 0305: decisione 87/305/CEE della Commissione, del 26 maggio 1987 (GU L 152 del 12.6.1987, pag. 32), modificata da:

- 31987 D 0560: Decisione 87/560/CEE della Commissione, del 17.7.1987 (GU L 338 del 28.11.1987, pag. 37).

6. Comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta:

istituito da 31991 D 0453: decisione 91/453/CEE della Commissione, del 30 luglio 1991 (GU L 241 del 30.8.1991, pag. 43).